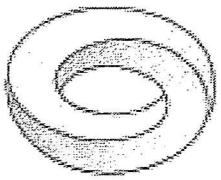

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHIERICI - ONLUS - REGGIO EMILIA

STATUTO

Approvato il 24/10/2006 con atto notarile, registrato il 9/11/2006,
modificato dall'assemblea dei soci il 29/1/2007, il 20/4/2007 e il 28/10/2008.

Art. 1 - *Denominazione*
E' costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgv. n.460/1997 che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE AMICI DEL CHIERICI – ONLUS".
L'acronimo ONLUS dovrà essere sempre riportato nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - *Sede*
L'Associazione ha sede legale invia San Pietro Martire n.2 a Reggio Emilia. Le modifiche allo Statuto per trasferimenti della sede legale potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di convocare l'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 - *Finalità*
L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela, della promozione e della valorizzazione dei beni culturali, di cui al D.Lgv. 29-10-1999 n.490, di interesse artistico e storico di Reggio Emilia, della provincia e della regione, con specifico riferimento alla storia dell'Istituto Statale d'Arte "Gaetano Chierici" fondato nel 1797 come Scuola Comunale di Belle Arti, nell'intento di diffondere le conoscenze delle origini e del passato della Scuola e di favorire una linea di continuità con le sue finalità didattiche e culturali presenti e future.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Sono vietate attività diverse da quelle citate al comma 1 lettera a) punto 7 dell'art.10 del D.Lgv. n.460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – *Attività*
L'attività dell'Associazione riguarda quindi i seguenti ambiti:

a) ricerche storiche sulle opere d'arte e sui beni culturali realizzati da docenti e studenti della Scuola o comunque da persone o enti che hanno intrattenuto rapporti con la Scuola stessa;
b) incremento e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, delle raccolte d'arte e della biblioteca della Scuola;
c) mostre, conferenze, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento sui temi della didattica e della tutela dei beni artistici e culturali;
d) borse di studio e concorsi;
e) divulgazione delle attività suddette mediante la pubblicazione di libri e di notiziari periodici.

I corsi di formazione e aggiornamento sono riservati alla preparazione di personale specia-lizzato che operi esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento delle fina-lità statutarie e hanno carattere accessorio rispetto ad esse (comma 5° art. 10 D.Lgv. n. 460 /1997).

Art. 5 – *Durata*
La presente associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 – *I soci*
E' garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo (comma 1 lettera h art. 10 del Decreto citato).
Il numero di soci è illimitato. Non si pongono limiti territoriali di appartenenza.
I soci ordinari devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere stati allievi dell'Istituto Chierici;
b) ricoprire o aver ricoperto funzioni di docenza o amministrative dell'Istituto Chierici;
c) essere familiari o eredi di docenti, che nel secolo scorso si distinsero per meriti artistici e culturali.

Come soci fondatori sono ammessi anche personalità ed enti del mondo della cultura e dell'arte di provenienza extrascolastica.
Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione di soci non rientranti nelle tipologie suddette.
L'associazione, tramite il Consiglio direttivo, ha facoltà di nominare soci onorari, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per attività di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Art. 7 – *Diritti e doveri dei soci*
I soci si riuniscono in assemblea, con diritto di voto ad eccezione dei minorenni:

- per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo all'inizio di ogni anno sociale. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota di adesione.
I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'associazione stessa o dalla legge. E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8 – *Recesso ed esclusione dei soci*
Può recedere su domanda il socio che non desideri più appartenere all'Associazione oppure che ritenga di non trovarsi più nelle condizioni di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Statuto. Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.
Può essere escluso il socio:

- che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo.
Il socio, che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'associazione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già versate.

Art. 9 – *Organi sociali*
Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 – *L'assemblea dei soci*
L'assemblea è formata da tutti gli aderenti all'associazione.
L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.
Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 11 – *Attribuzioni dell'assemblea*
L'assemblea in seduta ordinaria:

a) delibera sugli indirizzi generali dell'associazione;
b) approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) nomina i componenti del consiglio direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
d) delibera su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;

L'assemblea in seduta straordinaria:

a) modifica lo statuto sociale e i regolamenti, fatto salvo l'art.2;
b) delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 12 – *Svolgimento dell'assemblea*
Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Art. 13 – *Consiglio direttivo*
Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea.
Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica due anni.
I componenti del consiglio direttivo, che variano da un numero minimo di cinque a un massimo di venti, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo.

Art. 14 – *Attribuzioni del consiglio direttivo*
Il consiglio direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
b) progetta e verifica lo svolgimento delle attività sociali;
c) elabora il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) convoca le assemblee previste dallo statuto;
e) delibera in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
f) nomina i soci onorari;
g) fissa la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi volontari;
h) delibera su tutti gli atti di natura contrattuale;
i) delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 15 – *Riunioni del consiglio direttivo*
Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.
Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, ordina l'archivio dell'Associazione, cura la corrispondenza.
Il tesoriere cura la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio.

Art. 16 – *Presidenza del consiglio direttivo*
Il presidente dell'Associazione è anche il presidente del consiglio direttivo. Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione.
In caso di assenza del presidente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano.

Art. 17 – *Collegio dei revisori dei conti*
Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri, eletti dall'assemblea. I membri possono essere scelti anche tra non soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.
Eventuali compensi per i revisori dei conti non soci sono determinati dall'assemblea dei soci.

Art. 18 – *Patrimonio*
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) dalle entrate derivanti da iniziative culturali e di ricerca;
c) dai beni mobili e immobili che diverranno eventualmente di proprietà dell'Associazione;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
e) da erogazioni e contributi pubblici o privati, donazioni o lasciti;
f) da ogni entrata che potrà essere acquisita nel rispetto delle norme vigenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – *Esercizio finanziario*
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di amministrazione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 – *Norme di chiusura*
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.